Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 5 maggio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **1295**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 211, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 211. — La durata del corso è di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia del S.N.;
2) Fisiologia del S.N.;
3) Biochimica del S.N.;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

1) Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia;

3° *Anno*:

1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (II);
3) Clinica psichiatrica (I);
4) Psicologia clinica psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esame di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica (II);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Norme

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il I, III e IV anno di clinica psichiatrica sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato è obbligatorio per il secondo anno di neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Ammissione per titoli ed esame.

Il numero degli iscritti è di 15 il primo anno di corso (totale n. 60 iscritti).

Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **1296**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il conseguimento del diploma in statistica sono aggiunti i seguenti:

Analisi matematica;
Geometria analitica;
Calcolo delle probabilità.

Gli articoli 32 e 33, concernenti abbreviazioni di corso per i laureati di altri corsi di laurea che intendono iscriversi al corso di laurea in lettere, e gli articoli 36 e 37, concernenti abbreviazioni di corso per i laureati di altri corsi di laurea, che intendono iscriversi al corso di laurea in filosofia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Neuropsichiatria infantile » e « Bioacustica ».

Art. 62. — All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « Istituto di semeiotica chirurgica ».

Art. 80. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:

Analisi numerica;
Analisi non lineare;
Equazioni differenziali;
Magnetofluidodinamica;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa (1);
Teoria dell'informazione (1);
Teoria dell'ottimizzazione (1).

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Calcolo delle probabilità » è contraddistinto da una chiamata (1).

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti:

Analisi numerica;
Analisi non lineare;
Equazioni differenziali;
Magnetofluidodinamica;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa (1);
Teoria dell'informazione (1);
Teoria dell'ottimizzazione (1).

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Calcolo delle probabilità » è contraddistinto da una chiamata (1).

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:

Analisi non lineare;
Equazioni differenziali;
Magnetofluidodinamica;
Metodi di approssimazione;
Ricerca operativa (1);
Teoria dell'informazione (1);
Teoria dell'ottimizzazione (1).

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Calcolo delle probabilità » è contraddistinto da una chiamata (1).

Nello stesso elenco l'insegnamento di cibernetica e teoria dell'informazione è soppresso.

Gli insegnamenti contraddistinti dalla chiamata (1) hanno carattere ambivalente, sia fisico che matematico. Gli insegnamenti contraddistinti con asterisco sono ad indirizzo fisico.

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Algebra (*);
Analisi dei sistemi;
Analisi numerica (*);
Biofisica;
Biologia molecolare;
Calcolo delle probabilità (1);
Calcolatori elettronici;
Cibernetica;
Elettronica quantistica;
Istituzioni di algebra (*);
Istituzioni di analisi superiore (*);
Istituzioni di fisica matematica (*);
Logica matematica (*);
Metodi di approssimazione (*);
Metodi per il trattamento delle informazioni;
Metodi statistici;
Misure nucleari;
Ricerca operativa (1);
Teoria dei campi;
Teoria dei gruppi (per fisici);
Teoria dell'informazione (1).

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari;

Acustica;
Calcolo delle probabilità (*);
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica dei fluidi;
Fisica terrestre (geofisica);
Geodesia;
Geologia;
Mineralogia;
Ottica;
Semiconduttori;
Sismologia;
Strutturistica;
Tecnica del vuoto;
Teoria delle reazioni nucleari;
Termodinamica.

Gli insegnamenti contraddistinti dalla chiamata (1) hanno carattere ambivalente, sia fisico che matematico. Gli insegnamenti contraddistinti con asterisco sono ad indirizzo matematico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 196. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1297.**

Istituzione di un corso serale speciale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso serale speciale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento del corso, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso serale speciale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 190. — CARUSO

Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato Reggio Emilia

SCUOLA SERALE SPECIALE PER ODONTOTECNICI

PROGRAMMA DELLA 1ª CLASSE SPECIALE

CULTURA GENERALE EDUCAZIONE CIVICA

Italiano:

Morfologia; le parti del discorso (variabili) le origini della nostra letteratura i verbi in particolare il Dolce Stil Nuovo Dante Alighieri grammatica: le parti invariabili del discorso Petrarca e Boccaccio.

Storia:

Le invasioni barbariche il feudalesimo cavalleria lotta per le investiture fino al Concordato di Worms Repubbliche marinare Crociate e Comuni.

Educazione civica:

I principi fondamentali della Costituzione italiana diritti e doveri del cittadino la Pubblica Amministrazione elementi fondamentali dell'Economia Politica l'evoluzione del pensiero economico nel corso dei secoli nozioni sulla produzione - l'impresa.

MATEMATICA

Algebra:

Operazioni fondamentali e potenze divisibilità e scomposizione in fattori frazioni le quattro operazioni e potenze di frazioni espressioni numeri relativi le quattro operazioni con i numeri relativi ed espressioni relative le quattro operazioni e potenze di monomi ed espressioni relative raccoglimenti parziali e totali equazioni di 1° grado numeriche e letterali formule problemi di 1° grado con una sola incognita riferiti in particolare modo alla geometria piana e solida, alla fisica e termologia.

Geometria:

Enti geometrici fondamentali angoli triangoli e cerchi e loro proprietà fondamentali aree di figure geometriche fondamentali e variamente composte teoremi sul triangolo rettangolo.

Aritmetica:

Sistemi di misure estrazione di radice quadrata uso delle tavole proporzioni problemi di proporzionalità e calcolo numerico approssimato numeri complessi.

FISICA E LABORATORIO

Meccanica dei corpi solidi: nozioni generali statica: le forze equilibrio delle forze corpi girevoli attorno a un asse momento di rotazione composizione e scomposizione di forze baricentro forze agenti su corpi vincolati macchine semplici cenni sui rapporti di trasmissione cinematica: moto uniforme moto circolare e continuo vario moto uniformemente accelerato e ritardato composizione del movimento moto elicoidale si usa il solo sistema di misura assoluto MKSA le unità di misura del sistema pratico, che vengono ancora impiegate dagli ingegneri, saranno presentate come multipli o sottomultipli del sistema MKSA razionalizzato dinamica: relazione tra forza e movimento: massa, lavoro di una forza costante potenza, cenni sulle forze resistenti, lavoro motore e resistenze rendimento energia potenziale (energia di un salto d'acqua) dinamica di traslazione e di rotazione momento di inerzia trasformazione e conservazione dell'energia meccanica dei fluidi statica dei liquidi: principio di Pascal torchio idraulico vasi comunicanti pressione idrostatica principio di Archimede densità e peso specifico relativo statica degli aeriformi: pressione atmosferica esperienza di Torricelli barometri e manometri termologia: nozione di calore e temperatura dilatazione termica misura della temperatura e del calore propagazione del calore cenni sul cambiamento di stato dei corpi equivalenza tra calore e lavoro meccanico rendimento cenni sulle macchine termiche motori a scoppio.

CHIMICA

Cenni sulla costituzione chimica della materia: miscugli, composti, elementi molecole ed atomi simboli e formule valenza reazioni chimiche cenni sulla teoria elettronica e sulla dissociazione elettrolitica nomenclatura chimica: metalli e metalloidi, ossidi, anidridi, basi, acidi e sali, loro proprietà cenni di mineralogia i principali metalloidi e loro derivati di interesse odontotecnico acqua, idrogeno, ossigeno e ossidazioni alogeni: cloro, fluoro, acido cloridrico e cloruri zolfo e suoi composti, specie acido solforico e gesso aria e sua azione chimica dei decappanti e dei fondenti fosforo, fosfati e loro relazione con i cementi dentari silicio silicati e loro relazione con le porcellane e i materiali refrattari carbonio e suoi composti inorganici metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione metalli in lega per odontoiatria cenni sull'affinazione dei preziosi e sulla loro estrazione dalle leghe.

ANATOMIA E FISIOLOGIA

Morfologia dei denti la cellula e le sue proprietà tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso sangue sistema scheletrico, articolare, muscolare e nervoso organi dei sensi -

cenni sulla morfologia e funzione dei principali organi ed apparati del corpo umano: apparato respiratorio, circolatorio, digerente, urinario - ossa mascellari e volta palatina - articolazione temporo-mandibolare: struttura e funzione - muscoli masticatori e loro antagonisti - movimenti della mandibola - cavità orale - embriologia dei denti - struttura del dente e del paradenzio - formula dentaria - dentizione decidua e permanente - arcate dentarie - occlusione - modificazioni che sopravvengono alla perdita di uno o più denti.

TECNOLOGIA

Macchinari ed attrezzature di laboratorio - loro impiego requisiti igienico sanitari del laboratorio - requisiti dell'impronta - allestimento del modello e suoi requisiti - definizione e suddivisione della protesi dentaria - corona stampata - fasi di lavorazione e metodo - corona fusa, fasi di lavorazione e sistemi di fusione - corona a due tempi, fasi di lavorazione e metodi - corone in resina, fasi e metodi di lavorazione - corone metalliche con faccette in resina, fasi e metodi di lavorazione - corone in porcellana, fasi e metodi di lavorazione.

IGIENE

Concetto di salute e di malattia - causa esterna di malattia - batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e del lavoro.

MERCEOLOGIA

Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche, fisiche chimiche - modelli e impronte - materiali plastici a plasticità irreversibile - materiali plastici a plasticità reversibile - materiali sintetici per impronte - cenni di metallografia - confezione delle leghe - esame micrografico e microscopico - equilibrio delle leghe - analisi tecniche e diagramma di stato esami di particolari diagrammi di equilibrio di leghe protesiche - leghe autettiche - soluzioni solide e leghe omogenee relazioni fra le microstrutture e le proprietà generali delle leghe.

PROGRAMMA DELLA 2ª CLASSE SPECIALE

CULTURA GENERALE - EDUCAZIONE CIVICA

Italiano:

Cenni sull'umanesimo - Matteo Maria Boiardo - Ludovico Ariosto - Niccolò Machiavelli - Torquato Tasso - Cenni sul Seicento - Giuseppe Parini - Carlo Goldoni e la riforma teatrale - l'Illuminismo - Vittorio Alfieri.

Storia:

I principati - guerre di predominio - il Savonarola - Cesare Borgia - Conflitto franco-asburgico - dal Trattato di Château Cambrésis al Seicento - guerre di Successione - la politica del Piemonte - la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese - la restaurazione - la Santa Alleanza - i moti del 1820-21 - i moti del 1830-31.

Educazione civica:

Nozioni fondamentali sullo scambio, sul mercato e sul prezzo - la moneta e il suo valore - nozioni di economia industriale - la programmazione aziendale - le organizzazioni economiche internazionali.

FISICA

Ottica: luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza - colori - proprietà ottiche dei materiali dentari - microscopio - elettrologia: la corrente elettrica e il circuito elettrico - resistenze e reostati - legge di Ohm - energia e potenza della corrente - effetto termico ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione - arco voltaico - effetto chimico: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi - applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia, pile ed accumulatori - cenni di magnetismo ed elettromagnetismo - elettrocalamite e strumenti di misura - induzione elettromagnetica - correnti alternate - dinamo, alternatori e motori elettrici - trasformatori - cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Carbonio e sue proprietà - struttura chimica dei composti organici - composti organici, aciclici e ciclici - classificazione dei composti organici - composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli - gas illuminante - benzine - caucciù - ordinari e dentari - cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici, cere - idrati di carbonio: cellulosa e celluloide - cenni sulla polimerizzazione e sulle resine sintetiche.

ANATOMIA E FISIOLOGIA

La cellula e le sue proprietà - tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso - organi dei sensi - morfologia e funzioni dei principali organi e apparati del corpo umano - apparato respiratorio e circolatorio - apparato digerente ed urinario - igiene - concetto di salute e malattia; batteri e malattie batteriche - igiene personale e del vestiario - igiene dell'ambiente di lavoro.

TECNOLOGIA

Intarsi, definizione e suddivisione degli stessi - metodo di lavorazione e fasi di ogni singolo tipo di intarsio - requisiti della impronta e del modello - ponti metallici - fasi di lavorazione - metodi di lavorazione - requisiti delle impronte e dei modelli - ponti misti (con travatura metallica) fasi e metodi di lavorazione - protesi amovibile (completa) definizione, requisiti della impronta e del modello.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Esercitazioni di tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso, formatura di figure geometriche con piccoli incastri - colatura di modelli in diversi materiali da impronta - esercizi di piegatura di fili di vario diametro - piccoli esercizi di limatura - esercizi di contorno su lastra di ottone da mm. 0,30 - modellazione in cera della serie di 16 denti - esercitazione di modellazione in cera di denti su modelli parzialmente edentuli; lavorazione a freddo dei metalli e confezione di corone stampate - esercitazione di saldatura dei metalli a fiamma ed elettricamente - esercizi di fusione dei metalli a fiamma ed elettricamente - modellazione in cera su modelli parzialmente edentuli - lavorazione delle materie plastiche - stampàggio di corone metalliche - esercitazione di ancoraggi cementati - protesi fissa: ponti igienici, estetici, funzionali - protesi mobile in materiali plastici - protesi mobile semplice in metallo - confezione di corona in resina - montaggio di apparecchi completi, finiti, in materia plastica - protesi parziale scheletrica perfezionamento fino alla autonomia del lavoro.

IGIENE E MERCEOLOGIA

Igiene personale - igiene del vestiario - igiene dell'ambiente di vita e di lavoro - merceologia dei materiali metallici per la confezione della protesi - leghe d'oro da lavoro - acciai e stelliti - materiali metallici ausiliari - amalgame - leghe da stampaggio - leghe tecniche - leghe metallotecniche - lavorazione a freddo - lavorazione a caldo - caucciù - resine - porcellane - comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso - corrosione dei materiali metallici molto teneri - alterazione delle materie plastiche - caratteristiche dei materiali odontotecnici - apparecchio per fusioni di precisione in leghe nobili - apparecchi per galvanoplastica e lavori isodromici - forni per porcellana - studio sulla esecuzione ed indirizzo tecnico per la confezione della protesi di classe.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Lezioni introduttive riguardanti la anatomia e la morfologia di ciascun dente - ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule in occlusione centrica.

PROGRAMMA DELLA 3ª CLASSE SPECIALE

CULTURA GENERALE - EDUCAZIONE CIVICA

Italiano:

Il Romanticismo - Giacomo Leopardi - Alessandro Manzoni - la Letteratura del Risorgimento - il Verismo: Giovanni Verga - Carducci - Pascoli - Decadentismo - D'Annunzio - i Crepuscolari - Poeti e narratori contemporanei.

Storia:

Mazzini e l'ideale democratico - Gioberti e il neo-guelfismo - Pio IX - la Rivoluzione dal 1848-49 - la 1ª guerra d'indipendenza - la politica del Cavour - la 2ª guerra d'indipendenza - la liberazione del Veneto - la Questione Romana - la Triplice Alleanza - la Questione Sociale e la Chiesa Cattolica - la vita

politica italiana fino alla 1ª guerra mondiale la 1ª guerra mondiale il periodo fascista la Germania e il nazismo la 2ª guerra mondiale

Educazione civica:

Il lavoro il rapporto di lavoro formazione del rapporto di lavoro svolgimento del rapporto di lavoro il trattamento economico dei lavoratori risoluzione del rapporto di lavoro la tutela previdenziale del lavoratore l'apprendistato ordinamento del lavoro.

ECONOMIA AZIENDALE

Tenuta della contabilità scritture computistiche in partita semplice registri indispensabili per le piccole aziende tributi ed assicurazioni sociali calcoli percentuali interesse e sconto cenni sulla compra-vendita: modalità, pagamento, fattura la cambiale e gli altri titoli di credito affini azienda odontotecnica e sua amministrazione inventari preventivi concetto di spese generali e particolari.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Modellazione in cera dei denti singoli nella scala di 2:1 inizio modellazione in cera di arcate di denti parzialmente e totalmente edentuli nella scala di 1:1.

Disegno di semplici apparecchi di protesi fissa e mobile disegno di singoli elementi dentari ricostruiti.

TECNICA PROFESSIONALE

Studio delle tecniche razionali di lavoro per confezione di protesi fisse di ricostruzione di elementi singoli studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi mobile classificazione biologica degli apparecchi protesici direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi esecuzione dei diversi tipi di protesi su progettazione del medico odontoiatra protesi fissa, protesi di fissazione, impianti endoossei, sottoperiostei, iuxtaossei.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Confezione di corone in resina montaggio di apparecchi completi finiti, in materia plastica protesi parziale scheletrica perfezionamento fino alla autonomia del lavoro lavori per l'ambulatorio e l'archivio della Scuola soluzioni protesiche particolari (protesi ammortizzata, isodromia, porcellana ecc.) protesi ortodontica.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SERALE SPECIALE PER ODONTOTECNICI

Art. 1.

Presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato di Reggio Emilia, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1410, è istituita una scuola serale speciale per odontotecnici su autorizzazione del Ministero della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo (di studio) svolgono pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio della attività professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 2.

Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studio potrà essere attuato fino all'anno scolastico 1970-71.

Art. 3.

I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni.

Il profilo professionale, le prove d'esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il quadro orario delle lezioni, non può superare in nessun caso le 24 ore settimanali.

Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali, laddove essi esistano.

Art. 4.

Possono essere ammessi ai corsi coloro che:

al momento della iscrizione abbiano una età non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre;

abbiano svolto pratica professionale per un periodo almeno di cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorità equipollente;

siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura base del candidato.

Art. 5.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui allo art. 4 dovranno presentare, entro il termine che sarà di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto.

Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità ed a pena di decandenza:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere sempre serbato buona condotta;

c) di non aver avuto e di non aver in corso precedenti penali;

d) di essere di sana costituzione fisica;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali.

La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dai seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita; o dichiarazione sostitutiva (art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

b) stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva;

c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata;

d) certificato degli studi compiuti;

e) atto pubblico rogato da notaio o da autorità equipollente contenente la dichiarazione circa l'attività professionale svolta.

L'amministrazione dell'Istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attività professionale svolta e dichiarata.

Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Art. 6.

Ogni corso non potrà ospitare più di 30 allievi per ciascun anno.

Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzato è di n. 20.

Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili il preside dell'istituto procederà ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

a) età: sarà data la precedenza ai più anziani;

b) stato di famiglia: a parità di età sarà data la precedenza a chi ha un carico di famiglia maggiore;

c) a parità di entrambe le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.

Art. 7.

Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sarà indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica.

Art. 8.

La frequenza del corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esame di qualifica.

Art. 9.

Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto potrà richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterrà più opportuna, in L. 30.000 annue.

Art. 10.

Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno. Gli esami finali si svolgeranno in due sessioni: estiva e autunnale di riparazione.

Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi e riprovati per due volte consecutive.

Art. 11.

La commissione esaminatrice per gli esami finali è composta da:

a) il capo dell'istituto, presidente;

b) il direttore della sezione odontotecnici;

c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico pratici del corso;

d) da un rappresentante del Ministero della sanità;

e) da un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Art. 12.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonchè le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie sanitarie.

Ripartizione ore insegnamento corso serale per odontotecnici

Materia di insegnamento	Ore settimanali			Totale ore
	classe 1ª	classe 2ª	classe 3ª	
Cultura generale-educazione civica	3	2	2	245
Matematica	3	—	—	105
Fisica	3	2	—	175
Chimica e merceologia	—	2	2	140
Tecnica professionale	15	8	9	1120
Esercitazioni pratiche	—	10	10	700
Economia aziendale	—	—	1	35
Totale	24	24	24	2520

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica.

PROVA D'ESAME

A) *Prova pratica*

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa e parziale su articolatore semplice e anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, anodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione, su modello di gesso appositamente preparato, di una protesi fissa singola per proiezione e ricostruzione di elementi dentari (corona stampata a due tempi, corona fusa parziale e totale, corona Richmond, corona ed intarsio in porcellana, corona a fascetta, ecc.);

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare.

Criteri di valutazione:

se il lavoro raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, meccanico, estetico, viene valutato con punti dal 9 al 10;

se raggiunge l'equilibrio biologico, cinematico, viene valutato con punti da 7 a 8,9;

se raggiunge l'equilibrio biologico, meccanico viene valutato con punti da 6 a 6,90;

se risulta incompleto e comunque inutilizzabile, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale*

Il candidato deve dimostrare adeguata conoscenza della tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso, nonchè la tecnologia di tutti i materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie.

Deve dimostrare di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico.

Deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie.

Deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di qualsiasi tipo di protesi. Il candidato deve inoltre conoscere sia pure sommariamente, la particolare struttura e la funzione di principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie.

Il candidato deve, infine, conoscere la norma fondamentale sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e quelle che regolano le attività delle arti ausiliarie sanitarie e deve saper effettuare il preventivo consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1298.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Igiene », « Otorinolaringoiatria », « Cardiologia » mutano la denominazione in quelle di « Igiene e medicina preventiva », « Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale », « Malattie dell'apparato cardiovascolare ».

Nello stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in « Odontoiatria e protesi dentaria ».

L'art. 108, relativo alla scuola di specializzazione in igiene, l'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, l'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 108. — La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dieci per anno di corso.

La scuola è articolata con gli orientamenti di sanità pubblica e di igiene e tecnica (o direzione) ospitaliera.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* [con orientamento di igiene e tecnica (o direzione) ospitaliera]:

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospitaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

Materie complementari:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Per l'ammissione al 3° anno di corso gli iscritti dovranno aver superato tutti gli esami delle materie obbligatorie del 1° e 2° anno. Per poter sostenere l'esame di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e di almeno tre materie complementari scelte fra quelle che saranno consigliate dal consiglio della scuola per i singoli orientamenti.

Potranno essere ammessi al 3° anno di corso gli specialisti in igiene che abbiano conseguito la specializzazione con un orientamento diverso da quello prescelto per l'iscrizione.

Non sono consentite altre abbreviazioni di corso.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 111. — La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Chirurgia plastica;
Trache-bronco-esofagoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 112. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso (totale diciotto iscritti).

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:
Anatomia umana normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Microbiologia (facoltativo);
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria I;
Patologia cardiovascolare I;
Semeiologia fisica I;
Semeiologia strumentale I.

2° *Anno*:
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria II;
Patologia cardiovascolare II;
Semeiologia fisica II;
Semeiologia strumentale II;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare I;
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia I.

3° *Anno*:
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare II;
Clinica e terapia II;
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
Statistica (facoltativo).

Gli esami di microbiologia, problemi assicurativi e sociali, statistica sono facoltativi, ma per poter sostenere gli esami di diploma gli iscritti debbono aver superato l'esame di almeno uno di essi.

Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno avere superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno.

Dopo l'art. 112 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in « Odontoiatria e protesi dentaria ».

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 113. — Il titolo per l'iscrizione alla scuola è costituito dalla laurea in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico è limitato a tre (totale nove iscritti).

La durata dei corsi della scuola è di tre anni e la frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico. Le vacanze sono conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto).

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere lo esame di diploma che consisterà nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola. Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti. Le materie d'insegnamento, impartite nel triennio, affiancate da esercitazioni pratiche, sono le seguenti:

1° *Anno*:
1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria consérvativa (1° anno) (biennale).
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:
1) Odontoiatria conservativa (2° anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (primo anno) (biennale);
3) Paradontologia (1° anno) (biennale);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale).
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:
1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (secondo anno);
6) Parodontologia (2° anno).
Esercitazioni pratiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti; addì 24 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1299**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 21, 22, 26 e 28 relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 2. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel secondo anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno edile;
10) Topografia;
11) Litologia e geologia applicata;

c) nel triennio:

12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Elettrotecnica;
16) Idraulica;
17) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
18) Tecnica delle costruzioni I;
19) Architettura tecnica I;
20) Costruzioni idrauliche;
21) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
22) Architettura e composizione architettonica e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

23) Architettura tecnica II;
24) Complementi di scienza delle costruzioni;
25) Urbanistica;
26) Estimo;
27) Impianti speciali termici.

B)

23) Architettura tecnica II;
24) Urbanistica;
25) Materie giuridiche e sociali;
26) Fotogrammetria;
27) Documentazione architettonica.

C)

23) Architettura tecnica II;
24) Urbanistica;
25) Industrializzazione e unificazione edilizia;
26) Documentazione architettonica;
27) Estimo.

D)

23) Architettura tecnica II;
24) Tecnica ed economia dei trasporti;
25) Tecnica dei cantieri;
26) Industrializzazione e unificazione edilizia;
27) Estimo.

E)

23) Complementi di scienza delle costruzioni;
24) Impianti speciali idraulici;
25) Acquedotti e fognature;
26) Estimo;
27) Fotogrammetria.

F)

23) Complementi di scienza delle costruzioni;
24) Complementi di idraulica;
25) Tecnica delle costruzioni II;
26) Impianti speciali idraulici;
27) Complementi di topografia.

G)

23) Complementi di scienza delle costruzioni;
24) Acquedotti e fognature;
25) Complementi di idraulica;
26) Impianti speciali idraulici;
27) Controlli idraulici.

H)

23) Complementi di scienza delle costruzioni;
24) Tecnica ed economia dei trasporti;
25) Impianti speciali idraulici;
26) Tecnica delle costruzioni II;
27) Complementi di topografia.

I)

23) Complementi di scienza delle costruzioni;
24) Architettura tecnica II;
25) Tecnica delle costruzioni II;
26) Impianti speciali termici;
27) Estimo.

L)

23) Complementi di scienza delle costruzioni;
24) Matematica applicata;
25) Geotecnica e fondazioni;
26) Tecnica delle costruzioni II;
27) Ingegneria sismica.

M)

23) Matematica applicata;
24) Calcolo numerico e programmazione;
25) Urbanistica;
26) Complementi di topografia;
27) Fotogrammetria.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 3. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) per il 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno meccanico;
10) Elettrotecnica.

c) nel triennio:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Idraulica;
15) Chimica applicata;
16) Macchine I;
17) Costruzioni di macchine;
18) Impianti meccanici;
19) Tecnologia meccanica;
20) Tecnologie dei materiali;
21) Macchine II;
22) Calcolo e progetto di macchine;
23) Economia e tecnica aziendale;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Misure termiche e regolazioni;
26) Impianti speciali termici;
27) Tecnica delle basse temperature.

B)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Tecnica delle costruzioni;
26) Costruzioni automobilistiche;
27) Tecnica ed economia dei trasporti.

C)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Tecnica delle costruzioni;
26) Attrezzature di produzione;
27) Comandi e regolazioni.

D)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Tecnica delle costruzioni;
26) Siderurgia;
27) Tecnologie siderurgiche.

E)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Tecnica delle costruzioni;
26) Metrologia generale e misure meccaniche;
27) Misure termiche e regolazioni.

F)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Tecnica delle costruzioni;
26) Matematica applicata;
27) Meccanica dei fluidi.

G)

24) Applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
25) Tecnica delle costruzioni;
26) Matematica applicata;
27) Calcolo numerico e programmazione.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 4. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrotecnica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Elettrotecnica I;
10) Disegno meccanico;
11) Materiali per l'elettrotecnica;

c) nel triennio:

12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Idraulica;
16) Misure elettriche;
17) Macchine;
18) Macchine elettriche;
19) Impianti elettrici I;
20) Elettronica applicata;
21) Complementi di matematica;
22) Elettrotecnica II;
23) Impianti elettrici II;
24) Controlli automatici;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

25) Costruzioni elettromeccaniche;
26) Tecnologia meccanica;
27) Economia e tecnica aziendale.

B)

25) Costruzioni elettromeccaniche;
26) Economia e tecnica aziendale;
27) Costruzione di macchine e tecnologie.

C)

25) Costurzioni elettromeccaniche;
26) Applicazioni elettromeccaniche;
27) Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;

D)

25) Impianti idroelettrici;
26) Impianti nucleo e termoelettrici;
27) Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;

E)

25) Impianti idroelettrici;
26) Impianti nucleo e termoelettrici;
27) Economia e tecnica aziendale.

F)

25) Impianti idroelettrici;
26) Impianti nucleo e termoelettrici;
27) Applicazioni elettromeccaniche.

G)

25) Impianti idroelettrici;
26) Impianti nucleo e termoelettrici;
27) Automazione.

H)

25) Tecnica della regolazione;
26) Automazione;
27) Elettronica industriale.

I)

25) Tecnica della regolazione;
26) Automazione;
27) Calcolo numerico e programmazione.

L)

25) Tecnica della regolazione;
26) Elettronica industriale;
27) Tecnologia meccanica.

M)

25) Tecnica della regolazione;
26) Automazione;
27) Calcolatrici e logica dei circuiti.

N)

25) Calcolatrici e logica dei circuiti;
26) Teoria e progetto dei circuiti logici;
27) Tecnica impulsiva.

O)

25) Calcolatrici e logica dei circuiti;
26) Teoria e progetto dei circuiti logici;
27) Calcolo numerico e programmazione.

P)

25) Calcolo numerico e programmazione;
26) Statistica e teoria dell'informazione;
27) Calcolatrici e legocia dei circuiti.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 5. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno tecnico;
10) Chimica organica;
11) Chimica analitica;

c) nel triennio:

12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Elettrotecnica;
16) Chimica fisica;
17) Chimica applicata;
18) Macchine;
19) Principi di ingegneria chimica;
20) Chimica industriale I;
21) Impianti chimici I;
22) Idraulica;
23) Costruzione di macchine per l'industria chimica;
24) Chimica industriale II;
25) Elettrochimica;
26) Metallurgia e metallografia;
27) Economia e tecnica aziendale;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

28) Siderurgia;
29) Misure termiche e regolazioni.

B)

28) Siderurgia;
29) Tecnologie siderurgiche.

C)

28) Siderurgia;
29) Misure chimiche e regolazioni.

D)

28) Siderurgia;
29) Tecnologie chimiche speciali.

E)

28) Tecnologie chimiche speciali;
29) Misure chimiche e regolazioni.

F)

28) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
29) Misure chimiche e regolazioni.

G)

28) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
29) Matematica applicata;

H)

28) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
29) Impianti chimici II;

I)

28) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
29) Petrolchimica.

L)

28) Misure chimiche e regolazioni;
29) Impianti chimici II.

M)

28) Misure chimiche e regolazioni;
29) Petrolchimica.

N)

28) Impianti chimici II;
29) Calcolo numerico e programmazione.

O)

28) Impianti chimici II;
29) Petrolchimica.

P)

28) Tecnologie metallurgiche;
29) Chimica degli impianti nucleari.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 6. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno meccanico;
10) Tecnologia meccanica;
11) Chimica applicata;

c) nel triennio:

12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Elettrotecnica;
16) Aerodinamica;
17) Motori per aeromobili;
18) Costruzioni aeronautiche;
19) Aeronautica generale;
20) Gasdinamica;
21) Tecnologie aeronautiche;
22) Macchine;
23) Costruzione di macchine;
24) Progetto di aeromobili;
25) Costruzione di motori per aeromobili;
26) Elettronica applicata all'eronautica;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

27) Matematica applicata;
28) Calcolo numerico e programmazione.

B)

27) Costruzioni aeronautiche II;
28) Progetto di aeromobili II.

C)

27) Aerodinamica sperimentale;
28) Tecnica degli endoreattori.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 7. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno tecnico;
10) Mineralogia;
11) Geologia;

c) nel triennio:

12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Elettrotecnica;
16) Chimica applicata;
17) Macchine;
18) Arte mineraria;
19) Topografia;
20) Giacimenti minerari;
21) Tecnologie minerarie;
22) Idraulica;
23) Impianti minerari;
24) Geofisica mineraria;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Economia e legislazione mineraria;
27) Costruzione di macchine e tecnologie;
28) Preparazione dei minerali;
29) Tecnologie metallurgiche.

B)

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Economia e legislazione mineraria;
27) Litologia e geologia applicata;
28) Preparazione dei minerali;
29) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

C)

25) Tecnica della perforazione petrolifera;
26) Produzione degli idrocarburi;
27) Tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
28) Costruzione di macchine e tecnologie;
29) Preparazione dei minerali.

D)

25) Tecnica della perforazione petrolifera;
26) Produzione degli idrocarburi;
27) Tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
28) Costruzione di macchine e tecnologie;
29) Economia e legislazione mineraria.

E)

25) Petrografia;
26) Analisi dei minerali;
27) Litologia e geologia applicata;
28) Preparazione dei minerali;
29) Prospezione geomineraria.

F)

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Geotecnica e fondazioni;
27) Meccanica delle rocce;
28) Preparazione dei minerali;
29) Litologia e geologia applicata.

G)

25) Tecnica delle costruzioni;
26) Geotecnica e fondazioni;
27) Meccanica delle rocce;
28) Meccanica dei fluidi nei terreni;
29) Litologia e geologia applicata.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 8. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Elettrotecnica I;
10) Materiali per l'elettronica;

c) nel triennio:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica delle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Campi elettromagnetici e circuiti;
15) Misure elettriche;
16) Comunicazioni elettriche;
17) Elettronica applicata I;
18) Controlli automatici;
19) Radiotecnica;
20) Complementi di matematica;
21) Teoria delle reti elettriche;
22) Impianti elettrici;
23) Misure elettroniche;
24) Elettronica applicata II;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)

25) Sistemi di telecomunicazioni;
26) Tecnica delle iperfrequenze;
27) Complementi di campi elettromagnetici.

B)

25) Sistemi di telecomunicazioni;
26) Statistica e teoria dell'informazione;
27) Complementi di campi elettromagnetici.

C)

25) Sistemi di telecomunicazioni;
26) Statistica e teoria dell'informazione;
27) Teoria e progetto dei circuiti logici.

D)

25) Sistemi di telecomunicazioni;
26) Statistica e teoria dell'informazione;
27) Sintesi delle reti elettriche.

E)

25) Sistemi di telecomunicazioni;
26) Tecnica delle iperfrequenze;
27) Sintesi delle reti elettriche.

F)

25) Sistemi di telecomunicazioni;
26) Sintesi delle reti elettriche;
27) Elettroacustica.

G)

25) Fisica dello stato solido;
26) Fisica matematica;
27) Complementi di campi elettromagnetici.

H)

25) Teoria e progetto dei circuiti logici;
26) Tecnica impulsiva;
27) Elettronica industriale.

I)

25) Tecnica della regolazione;
26) Automazione;
27) Teoria e progetto dei circuiti logici.

L)

25) Tecnica della regolazione;
26) Elettronica industriale;
27) Tecnologia meccanica.

M)

25) Tecnica della regolazione;
26) Automazione;
27) Calcolatrici e logica dei circuiti.

N)

25) Calcolatrici e logica dei circuiti;
26) Teoria e progetto dei circuiti logici;
27) Tecnica impulsiva.

O)

25) Calcolatrici e logica dei circuiti;
26) Teoria e progetto dei circuiti logici;
27) Calcolo numerico e programmazione.

P)

25) Trasmissione telefonica;
26) Sistemi di telecomunicazioni;
27) Commutazione e traffico telefonico.

Q)

25) Trasmissione telefonica;
26) Sistemi di telecomunicazioni;
27) Statistica e teoria dell'informazione.

R)

25) Commutazione e traffico telefonico;
26) Teoria e progetto dei circuiti logici;
27) Calcolo numerico e programmazione.

S)

25) Trasmissione telefonica;
26) Sistemi di telecomunicazioni;
27) Sintesi delle reti elettriche.

T)

25) Trasmissione telefonica;
26) Commutazione e traffico telefonico;
27) Tecnica impulsiva.

U)

25) Trasmissione telefonica;
26) Commutazione e traffico telefonico;
27) Elettroacustica.

La distribuzione delle discipline suddette negli esami di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 9. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria nucleare sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:

a) nel 1° anno del biennio propedeutico:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;

b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Disegno meccanico;
10) Complementi di matematica;
11) Tecnologia meccanica;

c) nel triennio:
12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica delle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Elettrotecnica;
16) Fisica atomica;
17) Macchine;
18) Fisica nucleare;
19) Elettronica nucleare;
20) Fisica del reattore nucleare;
21) Impianti nucleari;
22) Chimica applicata;
23) Chimica degli impianti nucleari;
24) Costruzione di macchine;

e, a scelta, uno dei seguenti gruppi di materie:

A)
25) Termocinetica;
26) Tecnologie nucleari;
27) Trasmissione del calore.

B)
25) Fisica matematica;
26) Tecnologie nucleari;
27) Trasmissione del calore.

C)
25) Termocinetica;
26) Reattori nucleari;
27) Misure nucleari.

D)
25) Fisica matematica;
26) Reattori nucleari;
27) Misure nucleari.

E)
25) Termocinetica;
26) Reattori nucleari;
27) Trasmissione del calore.

F)
25) Fisica matematica,
26) Reattori nucleari;
27) Trasmissione del calore.

G)
25) Termocinetica;
26) Tecnologie nucleari;
27) Misure nucleari.

H)
25) Fisica matematica;
26) Tecnologie nucleari;
27) Misure nucleari.

I)
25) Termocinetica;
26) Trasmissione del calore;
27) Misure nucleari.

L)
25) Fisica matematica;
26) Trasmissione del calore;
27) Misure nucleari.

M)
25) Termocinetica;
26) Reattori nucleari;
27) Tecnologie nucleari.

N)
25) Fisica matematica;
26) Reattori nucleari;
27) Tecnologie nucleari.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 14. — Titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diplomi degli istituti tecnici, industriali, nautici e per geometri.

Per essere ammesso al 2° anno del biennio propedeutico, lo studente dovrà aver superato almeno due degli esami numeri 1), 2), 3) e 4).

Per l'ammissione incondizionata al 3° anno lo studente dovrà aver superato tutti gli esami del 1° anno ed almeno tre degli esami 6), 7), 8) e 9). Le norme per l'ammissione condizionata al 3° anno e per l'ammissione agli anni successivi sono indicate nel piano degli studi.

Art. 18. — Gli studenti della facoltà di ingegneria devono indicare nella domanda di ammissione al 1° anno il corso di laurea a cui desiderano essere iscritti. Il successivo passaggio da uno ad un altro corso di laurea è subordinato al parere favorevole del consiglio di facoltà, che fisserà l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta dell'eventuale sezione o degli indirizzi avviene secondo le modalità indicate nel piano degli studi.

Art. 21. — Per gli allievi ingegneri il piano degli studi indica le norme per la concessione delle attestazioni di frequenza sulla base degli accertamenti compiuti dai singoli docenti.

Per gli allievi architetti, alla fine di ciascuno dei due quadrimestri, ciascun professore trasmette alla presidenza un giudizio sulla frequenza ed un giudizio sul profitto di ogni singolo allievo, accertati durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatori e di prove scritte, grafiche e sperimentali, a seconda del carattere della materia di insegnamento. Qualora i giudizi di frequenza di ambedue i quadrimestri, siano negativi, la iscrizione alla relativa materia è resa nulla; la concessione di giudizi di frequenza favorevoli in ambedue i quadrimestri attesta la validità del corso relativamente alla corrispondente materia; allo studente che manchi di uno dei due giudizi di frequenza favorevoli, può essere dal consiglio di facoltà negato l'accesso alla sessione estiva del corrispondente anno accademico o anche invalidata la frequenza nella materia relativa con la conseguenza della necessità di una nuova iscrizione.

Art. 22. — Gli studenti di ingegneria possono iscriversi a titolo libero a non più di due materie di altri corsi di laurea nonchè ad insegnamenti di lingue od a corsi di carattere culturale eventualmente predisposti dalla facoltà.

TITOLO V

Art. 26. — Per gli studenti in ingegneria, l'argomento dell'eventuale tesi scritta di laurea deve essere vistato

dal professore che lo ha assegnato e trasmesso dal laureando al preside della facoltà almeno quattro mesi prima dell'esame di laurea.

Per gli studenti di architettura la tesi consiste nella elaborazione di un progetto architettonico ed urbanistico o di uno studio attinente alle materie indicate all'art. 29; il laureando, entro il mese di febbraio, comunicherà al preside l'argomento della tesi e quelli di tre sottotesi vistati dai professori che assegnano gli argomenti.

Art. 28. — L'esame di laurea per gli ingegneri avviene secondo una delle modalità seguenti, a scelta dello studente:

a) discussione pubblica di una tesi scritta, assegnata e svolta in conformità degli articoli 26 e 27;

b) relazione orale, seguita da discussione pubblica, su un progetto o studio di carattere tecnico e preferibilmente interdisciplinare, sviluppato in sede di esercitazione.

L'esame di laurea può inoltre comprendere una prova di cultura generale, secondo norme indicate nel piano degli studi.

In ogni caso la valutazione del candidato avviene integrando il giudizio dell'intera carriera scolastica con quello sull'esame finale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 197. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1300.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ente « Ospedali riuniti », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo degli « Ospedali riuniti » di Napoli, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 24 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Anna Rizzoli » di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132, e dal quale risulta che l'ospedale stesso fa parte degli « Ospedali riuniti » di Napoli;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 24 febbraio 1941 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente denominato « Ospedali riuniti », comprendente gli ospedali « Cardarelli » di Napoli, degli « Incurabili » di Napoli, « Loreto Nuovo » di Napoli, « Loreto Crispi » di Napoli, « Pace e Gesù e Maria » di Napoli, « Anna Rizzoli » di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;

un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1941, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 394.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 193. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 1° maggio 1970, n. **195.**

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162 e successive proroghe;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con relative modifiche ed aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130;

Visto l'accordo intervenuto tra i Governi degli Stati membri nella sessione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dell'8 e 9 dicembre 1969;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti in sede comunitaria per la riduzione delle aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e della corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote superiori al 4 % che, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, a decorrere dal 1° aprile 1970, sono ridotte nella seguente misura:

dal 4,20 % al 4 %;
dal 4,50 % al 4 %;
dal 4,80 % al 4,50 %;
dal 5,40 % al 5 %;
dal 5,50 % al 5 %;
dal 6 % al 5,50 %;
dal 6,30 % al 5,50 %;
dal 6,60 % al 5,50 %;
dal 7 % al 6 %;
dal 7,20 % al 6,50 %;
dal 7,50 % al 6,50 %;
dal 7,80 % al 7 %.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le aliquote del 7,20 % e del 7,80 % di cui al precedente articolo sono ulteriormente ridotte al 6 % ed al 6,50 %.

Art. 3.

I prodotti di seguito indicati, a decorrere dal 1° aprile 1970, sono esclusi dalla restituzione dell'I.G.E. alla esportazione e dalla corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, per essi previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni:

voce tar. dog. ex 26.01 - f) . . . Minerali di zinco.
voce tar. dog. ex 28.28 - i) Pentossido di vanadio (anidride vanadica).
voce tar. dog. ex 57.01 - c) . . . Stoppa di canapa.
voce tar. dog. ex 73.01 Ghise gregge in lingotti, pani salmoni o masse.
voce tar. dog. ex 73.02 - IJ - 1° Ferro nichelio.

Art. 4.

La restituzione dell'I.G.E., prevista per le merci esportate dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, si applica secondo le aliquote vigenti alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione o altro documento equipollente.

L'imposta di cui all'art. 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, si applicano secondo le aliquote vigenti alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 5.

Agli effetti dell'I.G.E. le merci che, in vista della esportazione, vengono vincolate al regime del transito comunitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130, o a bolletta di cauzione, possono, a richiesta degli interessati, considerarsi uscite dallo Stato qualora la garanzia prescritta per le dette destinazioni doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione del tributo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di restituzione decorre dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche nei casi di abbuono o di restituzione di diritti diversi dall'I.G.E., ad eccezione di quelli previsti dai competenti organi delle Comunità economiche europee in materia di prelievi.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 58. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **196**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Cardiochirurgia;
Chirurgia toracica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **197.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, a ricevere una donazione e ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, da parte del comune di Arba (Udine), l'appezzamento di terreno, di circa mq. 1000, sito in detto comune e distinto con il mappale n. 61-*b* del foglio n. 4, alle condizioni ed agli effetti specificati nel verbale di deliberazione del consiglio comunale di Arba n. 20 in data 10 agosto 1963, nonchè ad acquistare dalla fondazione « Carlo di Giulian » di Arba, proprietaria, il complesso immobiliare, sito nello stesso comune, della superficie di are 62,00 con soprastante quattro fabbricati e annessi mobili, distinto in catasto alla partita 1.070, foglio di mappa n. 4, particella 61/*A*, alle condizioni e agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Simon Pietro Cargnelli, repertorio n. 19587, raccolta n. 11.196 in data 9 marzo 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **198.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla chiesa parrocchiale di Chiari (Brescia) un'area fabbricabile di metri quadrati 6200, sita in Chiari (Brescia) e distinta in catasto al mappale 3993/*A*, dando in cambio un proprio terreno di mq. 1666,65, ubicato nello stesso comune e distinto in catasto ai mappali 5900/*A* e 4315/*C*, ed un supplemento di prezzo di L. 6.779.250, come da atto pubblico di permuta per notar Guidobaldo Angelini, repertorio n. 21559, raccolta n. 7757, del 13 ottobre 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. **199.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, con sede in Roma.

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **200.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una porzione di eredità.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, la porzione di eredità, consistente in due appartamenti siti in Torino, il primo di vani due ed accessori, al terzo piano del fabbricato in via S. Donato n. 9, ed il secondo di vani cinque ed accessori al piano rialzato del fabbricato in via Magenta, 46, immobili descritti e valutati complessivamente in L. 8.800.000 nella perizia giurata 4-7 marzo 1969 del geometra Gagliasso Franco; detto lascito è stato disposto dalla fu Vassallo Francesca Angiolina, detta Angiolina, con testamento pubblico 31 marzo 1964, n. 321 di repertorio, a rogito notar dott. Giuseppe Gili di Torino, attivato con verbale 16 luglio 1968, n. 50889 di repertorio a rogito del medesimo notaio Gili.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1969.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325 recante « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 74 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e successive modificazioni;

Considerata la necessità, per l'intervenuta scadenza del periodo di carica, di provvedere alla costituzione, per un altro quadriennio, del sopracitato consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le terne proposte dalle organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, è composto come segue:

Ferrari Argento, direttore di ufficio locale p.t. in quiescenza, presidente;

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato, membro;

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

Principe dott. Michele, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, membro;

D'Avanzo dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro, membro;

Masi avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato, membro;

Nieddu Giovanni, direttore di ufficio locale p.t. di grado *B*, membro (in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656);

Circassia Marcello, direttore di ufficio locale p.t. di grado *D*, membro (in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656);

Moroni Nicola, direttore di ufficio locale p.t. di grado *C*, membro (in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656);

La Pira Arnaldo, ufficiale di 2ª classe del personale degli uffici locali p.t., membro (in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656);

Manunza Aldo, direttore di ufficio locale p.t. in quiescenza, membro (in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656);

Grimaldi Aldo, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, membro (in rappresentanza del personale di ruolo del Ministero P.T.);

Misani Bruno, ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, membro (in rappresentanza del personale di ruolo del Ministero P.T.);

De Marco Giuseppe, segretario nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, membro (in rappresentanza del personale di ruolo del Ministero P.T.);

Castorina Pietro, capo tecnico di 1ª classe nella Azienda di Stato per i servizi telefonici, membro (in rappresentanza del personale di ruolo del Ministero P.T.).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1969

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1970
Registro n. 16 Poste e telecom., foglio n. 006

(3548)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Istituzione di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella città di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuta l'opportunità di istituire a Venezia un ufficio regionale ed un ufficio provinciale del lavoro, per lo assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1970 sono istituiti a Venezia un ufficio regionale del lavoro ed un ufficio provinciale del lavoro per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente nel Veneto e nella provincia di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1970
Registro n. 2, foglio n. 72

(3549)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Nogoyà (Argentina) alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Rosario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Nogoyà (Argentina) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Rosario e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Entre Rios.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1970
Registro n. 302, *foglio n.* 161

(3759)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1970.

Esistenza di crisi nel mercato dei cavolfiori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 27 luglio 1967, n. 622, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1968, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi, ed in particolare l'art. 10 con il quale viene stabilito che le disposizioni del decreto-legge n. 80 e della legge n. 622 sopracitati si applicano anche per l'anno 1970;

Visto il regolamento n. 2597/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i cavolfiori per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1970;

Visto il regolamento n. 2633/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 24 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento n. 2597/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 95/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei cavolfiori;

Visto il regolamento n. 522/68, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 29 aprile 1968 che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei cavolfiori;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1970 che fissa per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1970 il prezzo di acquisto dei cavolfiori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni dei cavolfiori sono risultate, per tre giorni di mercato consecutivi, inferiori al prezzo di acquisto maggiorato dell'importo del 15 % del prezzo di base;

Decreta:

Articolo unico

E' accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato dei cavolfiori.

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro: NATALI

(4168)

DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1970.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 1018.15.2 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-72;

Vista la nota n. 520 dell'8 aprile 1970, con la quale l'ordine dei medici della provincia di Treviso designa a far parte del collegio predetto il dott. Silvano Magnoler, presidente dell'ordine stesso in sostituzione del dott. Gaetano Melchiorre;

Vista, inoltre, la nota n. 789 dell'8 aprile 1970, con la quale il collegio delle ostetriche designa a propria rappresentante nel predetto consiglio provinciale di sanità la signora Giulietta Volpato in sostituzione della signora Maria Magro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Silvano Magnoler, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Treviso e la signora Giulietta Volpato, presidente del collegio delle ostetriche fanno parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza rispettivamente dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche.

Treviso, addì 8 aprile 1970

Il prefetto: BLANDALEONE

(3500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di clinica oculistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(4171)

Vacanza delle cattedre di clinica otorinolaringoiatrica e di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, sono vacanti le cattedre di clinica otorinolaringoiatrica e di semeiotica chirurgica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4172)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Caterina Bonservizi in Cecchi, nata a Urbisaglia (Macerata) il 14 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3741)

La dott.ssa Maria Cettoli, nata a Roma il 20 dicembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3742)

La dott.ssa Lucia D'Angelo, nata a Barisciano (L'Aquila) il 22 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in scienze naturali rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3743)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Carla Colombo in Campana, nata a Milano il 17 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere (indirizzo moderno) conseguito presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano il 30 giugno 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3735)

La dott.ssa Maria Michela Caruso, nata ad Ancona il 28 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letter. str. conseguito presso l'Università di Roma il 24 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3736)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1970 la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 334 milioni, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.352.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.169.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.754.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.216.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Arre (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.867.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.583.715 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.302.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970)

Autorizzazione al comune di Bastia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Bastia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.728.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.450.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.095.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.866.818 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.623.398 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.814.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.415.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.228.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.867.304 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.098.613 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3981)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.443.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980)

Autorizzazione al comune di Mosciano S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Mosciano S. Angelo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.857.472 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.336.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983)

Autorizzazione al comune di Palazzo S. Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Palazzo S. Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.931.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984)

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.525.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.311.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.901.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3988)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.731.553 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di San Paolo Belsito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.180.388 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.807.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.426.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.373.243 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3993)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1970 il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.577.225 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 4 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629,10	629,06	629,10	629 —	629,05	629,10	629,10	629,1 0	629,10
Dollaro canadese	586,30	586,40	586,50	586,45	586,30	586,25	586,30	586,45	586,3 0	586,30
Franco svizzero .	146,26	146,28	146,31	146,295	146,25	146,23	146,28	146,295	146,26	146,27
Corona danese .	83,81	83,76	83,80	83,78	83,75	83,80	83,77	83,78	83,81	83,80
Corona norvegese .	88,08	88,04	88,07	88,05	88,10	88,08	88,05	88,05	88,08	88,05
Corona svedese .	120,96	121,01	120,985	121,03	120,90	120,92	121 —	121,03	120,96	120,90
Fiorino olandese	173,23	173,21	173,20	173,22	173,20	173,20	173,22	173,22	173,23	173,22
Franco belga .	12,67	12,672	12,6750	12,6735	12,67	12,67	12,6725	12,6735	12,67	12,67
Franco francese	113,96	113,97	113,99	113,99	113,90	113,92	113,98	113,99	113,96	113,98
Lira sterlina	1513,25	1513,15	1513 —	1513,25	1513 —	1513,20	1513,15	1513,25	1513,25	1513,15
Marco germanico .	172,94	173,08	173,10	173,09	173 —	172,92	173,09	173,09	172,94	173,08
Scellino austriaco .	24,29	24,29	24,2825	24,2830	24,25	24,28	24,285	24,2830	24,29	24,29
Escudo portoghese	22,08	22,05	22,10	22,075	22,10	22,08	22,085	22,075	22,08	22,06
Peseta spagnola .	9,02	9,01	9,02	9,0235	9 —	9,02	9,025	9,0235	9,01	9,01

Media dei titoli del 4 maggio 1970

Rendita 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934 .	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	79 —
» 5 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,45
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	83,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,80
» 5,50 % » » 1969-84	91,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1970

Dollaro USA .	629,10
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero .	146,287
Corona danese .	83,775
Corona norvegese	88,05
Corona svedese	121,015
Fiorino olandese .	173,22
Franco belga	12,673
Franco francese	113,985
Lira sterlina .	1513,20
Marco germanico .	173,09
Scellino austriaco	24,284
Escudo portoghese .	22,08
Peseta spagnola	9,024

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 28 novembre 1969 al 5 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2354/69 e n. 2416/69, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) dal 28-11-1969 al 4-12-1969	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) 5-12-1969
10.06		Riso:		
		A. greggio o semigreggio (non pilato):		
		II. Riso semigreggio (non pilato):		
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,330	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,467	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) dal 28-11-1969 al 4-12-1969	5-12-1969
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:		
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,452	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,582	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
	07	a. Riso semilavorato:		
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,018 (3)	5,716 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,075 (3)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	8,451 (3)	8,608 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,573 (3)	6,730 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:		
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,344 (3)	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,600 (3)	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	9,000 (3)	9,168 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	7,000 (3)	7,168 (3)
		II. altro:		
	14	a. Riso semilavorato:		
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	5,526 (3)	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) .	9,519 (3)	9,694 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	7,965 (3)	8,141 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:		
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,924 (3)	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2) . . .	10,204 (3)	10,392 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,539 (3)	8,727 (3)
	21	C. spezzato	2,600	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
—	—
più di 5 e fino al 10 . . .	2
più di 10 e fino al 15 . .	4
più di 15 e fino al 20 . . .	6
più di 20 e fino al 30 . . .	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2756)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 152° corso dell'Accademia militare di Modena, per l'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 152° corso dell'Accademia militare in Modena di 348 allievi, così ripartiti:

46 al corso dell'Arma dei carabinieri;
265 al corso delle varie armi;
18 al corso del servizio automobilistico;
4 al corso del servizio di commissariato - ruolo sussistenza;
15 al corso del servizio di amministrazione.

Art 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1970 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1970 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dallo istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dallo art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie Armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 605, per il corso dei carabinieri sarà riconosciuta la validità degli studi compiuti nel quadriennio (Accademia e Scuola di applicazione) ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle varie armi e del Servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, sarà prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare, ad ultimato biennio applicativo, alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1970 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro e non oltre il 15 maggio 1970.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la Scuola militare, costituita:

da un generale medico della Direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario della Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18 e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nello Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle forze armate e dei corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1970, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1970 e cioè nati dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1953;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1970 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla Scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al Comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 400, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 30 luglio 1970:

a) al comandante del corpo se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data del 30 luglio 1970;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1970:

a) titolo di studio originale. Il Comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere allo istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1970.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal Provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 400) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 400) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata da L. 400), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dello art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 x 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nell'Emilia Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico della Direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario alla Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, allo atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede della Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1970, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 28 settembre 1970.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nello accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui allo art. 9, lettera *b*), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle Armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1970 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1970 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1943;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata da L. 400, al proprio comandante di Corpo, entro il 30 luglio 1970.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1970:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 400);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti allo uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Detto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuto per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositato a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5.000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2.000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 378

ALLEGATO N. 1
(art. 11 e 26 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta da bollo da L. 400)

Al Comando Accademia militare
41100 — MODENA (1)

Il sottoscritto (2) nato a (provincia di .) il domiciliato a C.A.P (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1970-71 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3)

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di

Unisce i seguenti documenti (4):

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

lì 1970

Il concorrente: (firma leggibile) (5)

(1) La domanda, anche se indirizzata al Comando dell'Accademia militare Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile del 30 luglio 1970:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando elencandoli secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri corso delle varie armi corso del servizio automobilistico corso del servizio di commissariato (r.s.) corso del servizio di amministrazione.

(4) *Ovvero*: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni non arruolati di leva, la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

ALLEGATO N. 2
(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CULTURA GENERALE

Prova scritta

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

Prova orale

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di avere assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra I

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori; m.c.d. e m.c.m. fra polinomi; regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione e disequazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ad una incognita.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado.

5ª tesi: Semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

Algebra II

6ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo reale ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmetica.

7ª tesi: Calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali.

Geometria

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza tra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide e applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: Calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

(3879)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1969, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 maggio 1970, alle ore 8.

(4201)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2082 del 14 aprile 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 6956 in data 12 dicembre 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Farmeschi Elido	punti	68,080
2. Da Vela Vinicio	»	65,320
3. Paganelli Alessandro	»	58,671
4. Valle Paride	»	50,621
5. Caradonna Vincenzo	»	49,500
6. Feriozzi Olindo	»	49,000
7. Vanarelli Franco	»	48,020

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 aprile 1970

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2086/6-Amm. in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1968;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Farmeschi Elido: prima condotta urbana del comune di Grosseto;

2) Paganelli Alessandro: condotta di Elmo del comune di Sorano;

3) Valle Paride: condotta di Frassine del comune di Monterotondo Marittimo;

4) Caradonna Vincenzo: condotta di S. Martino sul Fiora del comune di Manciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 aprile 1970

Il medico provinciale: FINIZIO

(3568)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6518 del 29 dicembre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Considerato che, in sostituzione del dott. Vittorio Minissale, dimissionario, il Ministero della sanità ha designato il medico provinciale capo dott. Vincenzo Viola;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Vittorio Minissale è nominato, quale componente della commissione in premessa indicata, il dott. Vincenzo Viola, medico provinciale capo del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Forlì, della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 31 marzo 1970

Il medico provinciale: MARRA

(3506)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.